

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 25 settembre 2013.

**Integrazioni alla Delibera n. 24 del 23 maggio 2013 concernente «Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori».** (Delibera n. 35).

### IL CONSIGLIO

Visto l'art. 40, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi "Codice") che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d'ora innanzi "CEL") da parte delle stazioni appaltanti;

Visto l'art. 8, comma 7, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi "Regolamento") per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità, i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore;

Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell'attività di attestazione rilevino l'esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice;

Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico;

Vista la deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 e le prescrizioni ivi contenute, con particolare riferimento al punto 5. il quale, nel fornire indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori utilizzabili ai fini della qualificazione, prevede che "Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell'impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione";

Viste le previsioni normative di cui all'art. del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, abrogato in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ove era previsto che "I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio";

Considerata l'esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara;

Ritenuto pertanto di fornire ulteriori indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL al fine di dare attuazione all'art. 83, comma 7, del Regolamento, a parziale rettifica della delibera n. 24 del 23 maggio 2013, i cui contenuti vengono comunque integralmente ribaditi e confermati, ad eccezione delle modifiche di cui alla presente delibera;

Delibera

di sostituire il punto 5. della deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 e le prescrizioni ivi contenute, con l'introduzione della seguente formulazione:

5. È ammessa la possibilità dell'utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati.

Roma, 25 settembre 2013

*Il Presidente*  
SANTORO

*Il Consigliere relatore*  
BERARDUCCI

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 ottobre 2013

*Il Segretario*  
ESPOSITO

13A08963

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

**Fondo sanitario nazionale 2010 - ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico.** (Delibera n. 47/2013).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Re-



gioni in materia di provvidenze a favore degli hanzeniani e loro familiari, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso a carico della regione Sicilia nell'ordine del 49,11 per cento e al comma 836 stabilisce che la regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 (G.U. n. 223 del 24 settembre 2011), e in particolare il punto 2.9 del deliberato che, nel ripartire le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale relative all'anno 2010, dispone l'accantonamento della somma di 3.550.000,00 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e loro familiari;

Vista la nota del Ministro della salute del 10 luglio 2013, n. 17928, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico a valere sulle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2010;

Tenuto conto che nella citata proposta del Ministro della salute viene precisato che la regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non aver erogato sussidi a soggetti hanzeniani e che pertanto la medesima Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta dell'11 aprile 2013, (Rep. atti n. 75/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in G.U. n. 122/2012), da cui è emerso che le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a titolo di rimborso, per il finanziamento di sussidi economici ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari, risultano sistematicamente inferiori a quelle allo scopo accantonate e ritenuta pertanto opportuna, in occasione di futuri riparti, una revisione degli importi accantonati;

Vista la odierna nota n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni riportate nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2010 vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico, pari a 3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma di 1.509.964,88 euro a fronte delle richieste pervenute e tenendo conto della quota di compartecipazione a carico della medesima Regione Siciliana pari a 156.108,32 euro.

2. La somma di 2.040.035,12 euro - risultante dalla differenza tra le disponibilità di 3.550.000,00 euro di cui al precedente punto 1 e le risorse assegnate con la presente delibera pari a 1.509.964,88 euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non può essere oggetto di assegnazione, ad altro titolo, a favore delle Regioni.

3. Il predetto importo di 1.509.964,88 euro è ripartito tra le Regioni di cui al precedente punto 1 secondo quanto indicato nella seguente tabella:



**FSN 2010 - Rimborsi alle Regioni del sussidio ai soggetti affetti  
dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico**

(Legge n. 126/1980)

Importi in euro

<b>REGIONI</b>	<b>IMPORTI DA RIMBORSARE</b>
PIEMONTE	25.897,32
LOMBARDIA	13.939,65
VENETO	24.871,40
LIGURIA	135.552,81
TOSCANA	44.459,20
UMBRIA	17.943,40
MARCHE	4.425,00
LAZIO	86.373,58
ABRUZZO	13.422,79
MOLISE	10.908,00
CAMPANIA	120.869,68
PUGLIA	599.320,61
BASILICATA	13.264,10
CALABRIA	236.950,84
SICILIA	161.766,50
<b>TOTALE</b>	<b>1.509.964,88</b>

\* La quota della Regione Siciliana ammonterebbe a 317.874,82 euro, ma ai sensi del comma 830 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) partecipa al finanziamento in ragione del 49,11% e, quindi, per un importo pari a 156.108,32 euro.

Roma, 19 luglio 2013

*Il Presidente:* LETTA

*Il segretario delegato:* GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 12

13A08961

